



CITTÀ DI CHIARI
Provincia di Brescia



Ambito Territoriale Oglio Ovest – L. 328/00

COMUNI DI CASTELCOVATI, CASTREZZATO, CAZZAGO S/M, CHIARI,
COCCAGLIO, COMEZZANO-CIZZAGO, ROCCAFRANCA, ROVATO, RUDIANO,
TRENZANO, URAGO D'OGLIO

Piano di Zona 2021-2023,

Macro Area Strategica:

Contrasto alla povertà ed inclusione sociale

**AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI PERSONALIZZATI
PRIORITARIAMENTE ATTIVATI A FAVORE DEI BENEFICIARI DI REDDITO DI
CITTADINANZA E LA CONSEGUENTE STIPULA DI PATTI DI ACCREDITAMENTO**

Indice generale

PREMESSE	3
Capo 1 – CARATTERI ESSENZIALI DELL'ACCREDITAMENTO	4
Art. 1. Presupposti normativi	4
Art. 2. Oggetto dell'accREDITamento	5
Art. 3. Durata dell'accREDITamento	6
Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
Art. 4. Soggetti ammessi	6
Art. 5. Requisiti di ordine generale	6
Art. 6. Requisiti speciali	7
6.1. Requisiti di idoneità professionale	7
6.2. Requisiti di capacità economico finanziaria	7
6.3. Requisiti di capacità tecnico professionale	7
Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	7
Art. 7. Assunzione di responsabilità	7
Art. 8. Presentazione dell'istanza e termini	8
8.1 Sottoscrizione degli atti	8
Art. 9. Documentazione amministrativa	8
Art. 10. Documentazione tecnica	8
Art. 11. Documentazione economica	9

Capo 4 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE	9
Art. 12. Tempistiche relative all'istruttoria	9
12.1 Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali	9
12.2 Soccorso istruttorio	10
12.3 Procedimento relativo al soccorso istruttorio	10
Art. 13. Analisi della documentazione	10
Art. 14. Rigetto dell'istanza	10
Capo 5 – STIPULA DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO/CONVENZIONE E PERFEZIONAMENTO DEI SINGOLI ORDINATIVI DI SERVIZIO	11
Art. 15 Obblighi dell'aggiudicatario ai fini della stipula del patto di accreditamento/convenzione	11
Art. 16. Emissione dei singoli ordinativi di servizio	11
Capo 6 – COMUNICAZIONI, QUESITI, DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI	11
Art. 17. Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile	11
Art. 18. Controversie	12
18.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente	12
18.2 Controversie in materia contrattuale	12
Art. 19. Altre disposizioni e informazioni	12
19.1 Computo dei termini	12
19.2 Trattamento dei dati personali	12
Art. 20. Allegati	13

PREMESSE

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In attuazione di quanto previsto dai Piani Locali per l'attuazione di interventi di contrasto alla povertà approvati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Oglio Ovest.

RENDO NOTO

Che con il presente Avviso è avviata una procedura di accreditamento/convenzionamento per la formazione di un elenco di operatori economici per l'erogazione dei servizi da prestarsi prioritariamente a supporto dei progetti personalizzati attivati a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Oglio Ovest mediante voucher per il periodo 01.01.2023/31.12.2025. Il sistema di accreditamento potrà in ogni caso essere oggetto di rinnovo. Resta ferma la facoltà di avvalersi dei soggetti accreditati per le medesime prestazioni accreditabili per cittadini in situazioni di bisogno residenti nel medesimo Ambito Territoriale, ancorché non beneficiari del reddito di cittadinanza, nell'ambito di eventuali altri budget disponibili.

Ai fini della presente procedura di accreditamento il Comune Chiari (*Amministrazione Procedente*) assume il ruolo di Ente Capofila del Piano di Zona di cui alla Legge n. 328/2000 dell'Ambito Oglio Ovest (comuni di Castelvotati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Coccaglio, Comezzano-Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urago d'Oglio); ad esso spettano le procedure di iscrizione degli operatori economici nell'elenco dei soggetti accreditati, la stipula del patto di accreditamento/convenzione ed i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni a favore dei soggetti accreditati.

La stipula dei contratti attuativi (*Ordinativi di Servizio*) avverrà a cura dell'Amministrazione Procedente (in veste di *Amministrazione Contraente*) anche se le prestazioni saranno rese a favore dei singoli Comuni dell'Ambito Territoriale (*Amministrazioni Beneficiarie*), dei quali fa parte anche il Comune di Chiari.

La gestione del rapporto progettuale con i soggetti accreditati è in capo, nella figura del Case Manager, ai singoli Comuni dell'Ambito.

Il contratto attuativo (*Ordinativo di Servizio*), su richiesta del Case Manager del singolo Comune, viene trasmesso ai soggetti accreditati per il tramite dell'Ufficio di Piano (*Amministrazione Procedente*).

CUP relativo alla QSFP 2018: D11H18000110001

CUP relativo alla QSFP 2019: D11B20000220001

CUP relativo alla QSFP 2020: D11B21003360001

Capo 1 – CARATTERI ESSENZIALI DELL'ACCREDITAMENTO

Art. 1. Presupposti normativi

Il sistema di accreditamento si fonda sui seguenti atti normativi principali:

- L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- L.R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”;
- D. Lgs n. 147/2017 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” e s.m.i.;
- Decreto del 18 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze “Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà”;
- Dgr n. 662/2018 di Regione Lombardia “Adempimenti riguardanti il d.lgs. n. 147/2017 e successivi decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche regionali” e s.m.i.;
- Circolare regionale n. 9 del 17 dicembre 2018 di Regione Lombardia “Programmazione locale in attuazione delle linee di sviluppo delle politiche regionali di contrasto alla povertà” e s.m.i.
- D.M. 72 del 31/03/2021 portante le linee guida sul rapporto tra PP.AA. ed Enti del Terzo Settore;
- Decreto 30 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze “Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi

sociali di contrasto alla povertà, e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023”;

- Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari aggiornate con delibera n. 371 del 27 luglio 2022;
- Linee guida n. 17 recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, approvati dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 382 del 27 luglio 2022.

Tutti i richiami al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (d’ora in poi, per brevità, Codice) devono intendersi come meri rinvii analogici, con effetti limitati alle sole disposizioni esplicitamente richiamate. Ciò in considerazione dell’estraneità dei rapporti di accreditamento o convenzionamento alla disciplina dettata da tale corpus normativo. L’accreditamento, quale titolo abilitante all’erogazione delle prestazioni socio-assistenziali, colloca la relativa attività al di fuori della disciplina di cui d.lgs. n. 50/2016, in quanto la specialità del sistema di accreditamento, incentrato sull’affidamento esclusivo ai soggetti accreditati delle prestazioni sociali, non consente di applicare ai relativi rapporti contrattuali norme specificamente formulate al fine di disciplinare rapporti (come quelli di appalto o di concessione) scaturenti da altri meccanismi di affidamento, di matrice concorrenziale (cfr. Corte di Giustizia Europea sez. V 02/06/2016, C-410/14; Consiglio di Stato, sez. III, 19/03/2018, n. 1739).

Art. 2. Oggetto dell’accreditamento

Oggetto della presente procedura di accreditamento è la costituzione di un **Elenco Unico di Ambito** di fornitori accreditati/convenzionati per l’erogazione dei servizi prioritariamente a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza per i quali, a seguito dell’analisi preliminare svolta dal Case Manager, venga definito il Quadro di Analisi; è fatta salva la facoltà di attivare i servizi anche a soggetti i quali, ancorché in situazione di disagio, non siano beneficiari della misura.

Il tutto come diffusamente illustrato nel presente avviso e dai suoi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il sistema si fonda sulla libertà di scelta dei cittadini e delle famiglie in relazione all’operatore economico cui affidarsi per i loro bisogni assistenziali, in coerenza con la vigente disciplina regionale, sicché esse saranno libere di individuare discrezionalmente a quale tra i soggetti iscritti all’albo rivolgersi in relazione ai propri bisogni assistenziali.

Art. 3. Durata dell'accreditamento

Il sistema di accreditamento decorre dalla stipula del relativo patto e terminerà in data 31.12.2025. Esso potrà essere oggetto di rinnovo qualora gli interventi previsti dal presente avviso siano rifinanziati, fermi restando il permanere dei requisiti in capo agli operatori economici; l'ottemperanza agli obblighi dichiarativi in capo agli operatori economici nel prosieguo indicati; la durata certa e non tacitamente rinnovabile di ogni ordinativo di servizio.

Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 4. Soggetti ammessi

Possono partecipare e richiedere l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati i seguenti operatori economici:

- a) gli Enti di cui all'art 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, anche se non formalmente iscritti al registro di cui alla medesima norma.
- b) I soggetti iscritti all'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 25 della Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19.

Al fine di agevolare la scelta dei cittadini e non ingenerare in essi confusione, non è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo.

Ogni anno gli operatori economici devono procedere alla presentazione di idonea autocertificazione sul possesso e sul permanere del possesso dei requisiti di ordine generale, nonché sul perdurare delle coperture assicurative eventualmente richieste per ogni singola prestazione prevista nel Capitolato dei Servizi.

Art. 5. Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla procedura di accreditamento gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti di contrattare con la pubblica amministrazione;

Sono altresì esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;

Art. 6. Requisiti speciali

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti.

6.1. Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per categoria coerente all'oggetto dell'appalto, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. In considerazione della specificità dei servizi detto requisito non è richiesto per gli operatori economici per i quali la normativa primaria non richieda l'iscrizione nel registro delle imprese medesimo.

6.2. Requisiti di capacità economico finanziaria

Non previsti

6.3. Requisiti di capacità tecnico professionale

Gli operatori economici devono aver eseguito, nel biennio 2020-2021 e nel primo semestre dell'anno 2022 servizi analoghi a quelli indicati nell'art. 5 del capitolato dei servizi, limitatamente ai servizi per i quali intendono candidarsi.

Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
--

Art. 7. Assunzione di responsabilità

La presentazione dell'istanza comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato l'accreditamento remunerativo e tale da consentire l'esecuzione dei servizi;

Art. 8. Presentazione dell'istanza e termini

Il presente avviso deve considerarsi continuativo, e l'istanza potrà pervenire al Comune di Chiari, Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Oglio Ovest, in qualsiasi momento durante il periodo di validità del sistema di accreditamento e dei relativi rinnovi.

Il Comune di Chiari, previa effettuazione di adeguata istruttoria, procederà con proprio provvedimento all'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati gli operatori economici richiedenti in possesso dei prescritti requisiti.

In fase di prima applicazione, la definizione del primo elenco degli enti accreditati sarà effettuata entro il 20 Dicembre. Successivamente le istanze saranno istruite entro il termine massimo di giorni 60.

L'istanza ,costituita da documentazione in formato elettronico firmato digitalmente, deve pervenire come allegato in un unico invio mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comunedichiari@legalmail.it .

8.1 Sottoscrizione degli atti

Tutte le dichiarazioni e i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale.

In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante è necessaria l'allegazione di idonea procura, come nel prosieguo meglio esplicitato.

In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è da ritenersi sufficiente una dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura stessa.

Art. 9. Documentazione amministrativa

Gli operatori economici sono tenuti a presentare idonea domanda di partecipazione, con dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione indicati dal presente avviso, e con l'indicazione per quali servizi l'operatore intende accreditarsi.

Art. 10. Documentazione tecnica

Gli operatori economici devono presentare,copia della Carta dei Servizi che contenga i parametri minimi previsti dal capitolato dei servizi.

La carta dei servizi costituirà il “documento di presentazione” dell'operatore economico, sulla base della quale i beneficiari del voucher potranno individuare il fornitore del quale vogliono avvalersi per il

soddisfacimento dei propri bisogni assistenziali. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati non è subordinata ad una procedura di tipo comparativo, e saranno accreditati tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti.

Art. 11. Documentazione economica

Non è richiesta la formulazione di un'offerta economica, in quanto i costi sono fissati dall'Ente procedente, come meglio definiti nell'allegato capitolato dei servizi. Detti prezzi sono fissi ed immutabili per tutto il periodo di accreditamento, o comunque sino ad espresso provvedimento di modifica dell'importo adottato dall'ente procedente, e reso noto tramite Pec a tutti gli iscritti all'elenco dei soggetti accreditati per la prestazione il cui prezzo è oggetto di modifica. Con la sola presentazione dell'istanza il Fornitore accetta detti prezzi, poiché ritenuti idonei e sufficienti alla remunerazione delle prestazioni svolte.

Capo 4 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Art. 12. Tempistiche relative all'istruttoria

L'istruttoria si conclude, di norma, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, tempistica entro la quale, in caso di completezza dell'istanza e di sussistenza dei requisiti, sarà adottato il provvedimento di iscrizione all'elenco dei soggetti accreditati.

12.1 Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Saranno rigettate le istanze che incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:

- motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
- assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;

12.2 Soccorso istruttorio

Fuori dai casi sopra richiamati, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio gli offerenti che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

- ne hanno omissa la presentazione;
- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate da debita sottoscrizione del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

12.3 Procedimento relativo al soccorso istruttorio

Prima di procedere al rigetto dell'istanza l'ente capofila per una delle cause di cui sopra assegna all'offerente un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. La regolarizzazione degli inadempimenti nei termini prescritti comporta l'ammissione dell'offerente; è rigettata l'istanza dell'operatore economico che non provvede nei termini alla regolarizzazione.

Art. 13. Analisi della documentazione

Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento procederà alla valutazione della documentazione tecnica. Accertato il possesso dei requisiti e la completezza della carta dei servizi, egli procederà all'iscrizione dell'operatore economico nel registro dei soggetti accreditati.

Art. 14. Rigetto dell'istanza

In caso di rigetto dell'istanza per carenza di elementi formali dell'istanza o della carta dei servizi, è facoltà dell'operatore economico di presentare in qualsiasi momento una nuova istanza, ferme restando le scansioni temporali indicate nel presente avviso.

In caso di rigetto dell'istanza per assenza dei requisiti o per non veridicità delle dichiarazioni rese, l'operatore economico non potrà presentare una nuova istanza sino a che siano trascorsi 12 mesi dal rigetto dell'istanza originaria.

**Capo 5 – STIPULA DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO /CONVENZIONE E PERFEZIONAMENTO
DEI SINGOLI ORDINATIVI DI SERVIZIO**

Art. 15 Obblighi dell'aggiudicatario ai fini della stipula del patto di accreditamento/convenzione

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dall'Ente procedente con apposita richiesta:

- a) a fornire tempestivamente la documentazione necessaria alla stipula del patto di accreditamento /convenzione e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare le polizze assicurative richieste dai documenti di procedura;
- c) a depositare presso l'ente procedente le spese per il perfezionamento del patto di accreditamento/convenzione (marche da bollo), ove non esentato da detto obbligo.
- d) a depositare presso l'ente procedente la versione finale della propria Carta dei servizi, laddove oggetto di integrazione rispetto a quella già presentata a corredo dell'istanza.

Art. 16. Emissione dei singoli ordinativi di servizio

Una volta perfezionato il Patto di Accreditamento/Convenzione , l'ente procedente sarà legittimato, a seguito della definizione del Patto d'Inclusione Sociale; avvenuta sulla base delle risultanze dell'analisi preliminare e della, se necessaria, valutazione multidimensionale per la definizione "di bisogni complessi" (Quadro d'Analisi), ad emettere gli ordinativi di servizio.

I fornitori individuati saranno obbligati, entro il termine prescritto dal singolo ordinativo di servizio, ad avviare l'esecuzione dei servizi.

Capo 6 – COMUNICAZIONI, QUESITI, DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

Art. 17. Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile

Le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate tramite posta elettronica certificata, e l'ente procedente risponderà, di norma, entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 18. Controversie

18.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia.

18.2 Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario se non risolte sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 19. Altre disposizioni e informazioni

19.1 Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti dell'avviso, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

19.2 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori designati dal titolare per il trattamento dei dati.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali e per la finalità stessa del presente avviso. In ogni

caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.

Con l'invio e la sottoscrizione della propria candidatura, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è il Comune di Chiari, con sede in Piazza Martiri della Libertà, 26 - Chiari, quale ente capofila dell'Ambito Territoriale Oglio Ovest.

Il Responsabile della Protezione Dati è SI.NET Servizi Informatici srl, nella figura dell'incaricato dott. Paolo Tiberi, contattabile tramite mail all'indirizzo dpo@comune.chiari.brescia.it

Art. 20. Allegati

- Allegato 1 – Capitolato dei servizi: strategie e azioni progettuali
- Allegato 2 – Schema di patto di accreditamento/convenzione
- Modello Allegato A – Istanza di Accreditamento
- Allegato A.1 - Informativa Privacy

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Rosa Simoni